



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 22 gennaio 2024

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Carlo **DALL'OPPIO**

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio **ITALIA**

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

All'Ufficio VI: Previdenza e Assistenza al
Personale
Capo Ufficio di Staff
Dott. Giorgio **CROVELLA**

All'Area VII: Trattamento Previdenziale
Ordinario e Privilegiato

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio RR.SS.
Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

OGGETTO: problematiche concernenti il trattamento economico spettante al personale del ruolo Tecnico Amministrativo, per riconoscimento Causa di Servizio e P.P.O. Richiesta incontro.

Si fa riferimento alla tematica indicata in oggetto e alla unilaterale interpretazione di alcune norme di legge da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per il personale dei ruoli del Corpo Nazionale Vigili del fuoco vista l'atipicità del servizio prestato dal personale stesso.

Al riguardo, considerate le intuibili ripercussioni anche di carattere economiche per gli interessati, si ritiene non più rinviabile un incontro utile ad approfondire la suddetta tematica utile a fornire tutte le necessarie indicazioni al suddetto istituto previdenziale considerato, tra l'altro, una variegata interpretazione delle vigenti norme e la discutibile conoscenza del servizio del Vigili del Fuoco.

Ad ogni buon fine si allega una memoria riepilogativa della tematica in oggetto.

Il Coordinatore nazionale
FP CGIL VVF.
Mauro **GIULIANELLA**

MEMORIA

Come è noto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato soggetto ad una serie di interventi legislativi relativi alla propria organizzazione e al trattamento del personale dipendente.

Al riguardo, nel tempo, congiuntamente a Codesta Amministrazione si è registrata una particolare condivisione dell'atipicità del servizio e del relativo impiego del personale dipendente.

Per ultimo, con il provvedimento legislativo n. 127 del 6 Ottobre 2018, si è sancita una metodologia organizzativa e ordinamentale che, tra l'altro per quanto riguarda il personale, stabilisce l'istituzione di tre ruoli il cui impiego è finalizzato a raggiungere l'obiettivo di assicurare un adeguato servizio di soccorso.

Purtroppo si continua a registrare che la tematica relativa al trattamento del personale, con particolare riferimento a quello previdenziale, continua a presentare una serie di problematiche conseguenti ad una quantità di diversificate interpretazioni da parte delle sedi periferiche dell'INPS conseguenti forse ad un non approfondito chiarimento tra codesta Amministrazione e il suddetto istituto previdenziale.

Il risultato che si registra è la presentazione di vari ricorsi da parte del personale interessato alla tematica.

In particolare ci si riferisce ad una soggettiva interpretazione dell'art. 6 della Legge 201/2011 che ha modificato il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria al personale c.d. civile della Pubblica Amministrazione e una conseguente discutibile interpretazione per una parte del personale dipendente del Corpo Nazionale VV.F. appartenente al ruolo tecnico-amministrativo.

Per questi motivi la tematica richiede un confronto per utili approfondimenti al fine di fornire successivi chiarimenti all'istituto previdenziale che, a parere di questa organizzazione sindacale, difetta nella conoscenza dell'attività e delle norme che regolamentano i Vigili del Fuoco.

Infatti come accennato in premessa, il nuovo dispositivo legislativo precisa che innanzitutto tutto il personale appartenente ai tre ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pur essendo dipendente civile dello Stato il rapporto di lavoro è di tipo pubblicistico.

Praticamente, per tutti i dipendenti del Corpo Nazionale VV.F. ci si trova in presenza di un sostanziale superamento del D.Lgs.vo 165/01

Inoltre la nuova norma introduce una serie di precisazioni per il personale del ruolo tecnico amministrativo relativamente all'impiego e all'inquadramento che, per contro, non si riscontrano per il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche.

La problematica evidenziata è riscontrabile nei contenuti degli articoli 68-69-70 di cui al capo IV del richiamato dispositivo legislativo n.127/2018 per quanto riguarda l'impiego del personale del ruolo Tecnico -Amministrativo in scenari emergenziali pur se nell'ambito dello svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale, non ne esclude tra l'altro, l'abilitazione alla guida di mezzi in dotazione avvalendosi dell'uso dei dispositivi di emergenza sia acustici che visivi.

Val bene precisare che tali mansioni precedentemente all'introduzione delle nuove norme, erano svolte dal personale operativo che veniva distolto dalle operazioni di soccorso.

Il superamento della suddetta criticità è stato concretizzato con l'emanazione di una norma che ha istituito il servizio denominato di supporto tecnico amministrativo e che ha creato l'opportunità di avvalersi anche di personale già operativo ma giudicato non idoneo soprattutto per infermità dipendenti da causa di servizio e che, stante la specificità, ha maturato il diritto alla pensione privilegiata ordinaria da percepire anche al termine del servizio, ovvero all'atto del collocamento in quiescenza.

Purtroppo la necessità di appropriati approfondimenti è conseguente anche al fatto che, ancora oggi, per il personale di due ruoli del Comparto VV.F., non sono presenti norme di tutela economica in caso di invalidità conseguenti a infermità o infortuni riconosciuti dipendenti da causa di servizio per la successiva attribuzione della P.P.O. considerato che da parte dell'INPS, in conseguenza all'unilaterale interpretazione dell'art.6 L.201/2011 il suddetto personale, nonostante la menzionata atipicità e l'impiego, non ne ha diritto essendo giudicato dipendente civile come il restante personale dipendente da altre Amministrazioni Civili dello Stato.

La suddetta problematica peraltro non è neanche oggetto di coinvolgimento da parte dell'Istituto Nazionale Assistenza Invalidi per Lavoro che, come è noto, non ne è destinatario per la tutela del personale dipendente del Corpo Nazionale VV.F di alcun mandato in materia.

Si ritiene opportuno precisare che il Dipartimento della Funzione Pubblica con apposita nota ha evidenziato quali metodologie vanno adottate posto che il trattamento di P.P.O per i dipendenti della Pubblica Amministrazione esclude il personale di taluni comparti compreso quello appartenente al comparto Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

Per questi motivi risulta particolarmente anomalo il diverso trattamento per il personale del ruolo tecnico e amministrativo pur se lo stesso rientra nelle norme giuridiche operative ed economiche (nell'ambito delle proprie competenza) previste per il personale del Corpo Nazionale VV.F.

Posto quanto sopra si chiede un intervento presso l'INPS - Direzione Centrale Previdenza – affinché siano fornite ai rispettivi uffici periferici i chiarimenti necessari per il riconoscimento **a tutto il personale** dipendente del Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile il trattamento economico di pensione privilegiata ordinaria qualora ne ricorrano le circostanze con particolare riferimento soprattutto a seguito infermità/infortuni contratti e riconosciute dipendenti da causa di servizio.